



ISTITUTO COMPRENSIVO "SANTA MARGHERITA"

Via Pozzo - 98142 Giampilieri Superiore (ME)

Tel. 0903695987// 090610106

C. F. 97110520836 - Cod. Mecc. MEIC8AD002 – e-mail:

meic8AD002@istruzione.it - meic8ad002@pec.istruzione.it

Circolare n. 140

Messina, 6 Febbraio 2022

I.C. "S. MARGHERITA" Messina
Prot. 0000938 del 06/02/2022
(Uscita)

A tutte le famiglie
A tutti gli alunni
A tutti i docenti
A tutto il personale
Dell'I.C. "S. Margherita"

Al D.S.G.A
Agli Atti
Al Sito WEB

Oggetto: Nuove modalità di gestione dei casi di positività all'infezione da SARS-CoV-2 e dei relativi contatti in ambito scolastico – Art. 6, comma 1, lett.a) b) e c) Decreto-Legge 4 febbraio 2022, n. 5, "Misure urgenti in materia di certificazioni verdi COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività nell'ambito del sistema educativo, scolastico e formativo"

A seguito dell'emanazione del decreto-legge 4 febbraio 2022, n. 5, con particolare riferimento all'art. 6, e alla nota del Ministero della Salute n. 9498 del 04 febbraio 2022, risulta aggiornata la disciplina per la gestione dei contatti di casi di infezione da SARS-CoV-2 in ambito scolastico.

Gestione di casi da SARS-CoV-2 e sue varianti

Si riportano, di seguito, le prescrizioni [del decreto-legge 5/2022](#) e le misure da adottare per la nostra Istituzione Scolastica e la sua comunità

SCUOLA INFANZIA – Art. 6, comma 1, lett. a), numeri 1 e 2

<i>Situazione Alunni</i>	<i>Misure da adottare</i>	
<p>FINO A QUATTRO CASI accertati di positività nella classe</p> <p>(Ai fini del calcolo dei casi confermati positivi al COVID-19 non è considerato il personale educativo e scolastico)</p>	<p><i>Attività didattica in presenza</i></p>	<p><u>Per le alunne e gli alunni:</u></p> <p>a. Esclusione dall'obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie fino ai sei anni di età.</p> <p>b. Obbligo di effettuare un test antigenico rapido o molecolare, anche in centri privati abilitati, o un test antigenico autosomministrato per la rilevazione dell'antigene SARS-CoV-2 alla prima comparsa di sintomi. In caso di utilizzo del test antigenico autosomministrato l'esito negativo è attestato tramite autocertificazione.</p> <p>c. Obbligo di effettuare, <i>se ancora sintomatici</i>, un test antigenico rapido o molecolare, anche in centri privati abilitati, o un test antigenico autosomministrato per la rilevazione dell'antigene SARS-CoV-2 al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto.</p>
<p>Con CINQUE O PIÙ CASI accertati di positività nella sezione/gruppo classe</p> <p>(Ai fini del calcolo dei casi confermati positivi al COVID-19 non è considerato il personale educativo e scolastico)</p>		<p><i>Attività didattica SOSPESA PER TUTTI gli alunni per 5 giorni</i></p>

		<p><i>se asintomatici</i>, si applica il regime sanitario di autosorveglianza (Nota Ministero della Salute 9498/2022)</p> <p><u>Per gli alunni per i quali non sia applicabile il regime di autosorveglianza perché non rientranti nei casi sopra elencati</u></p> <p>a. Quarantena precauzionale di cinque giorni con test antigenico/molecolare negativo di uscita per il rientro a scuola</p> <p><u>N.B. LE ATTIVITÀ DIDATTICHE SONO SOSPESE PER TUTTI GLI ALUNNI PER 5 GIORNI. LA SPECIFICA DI CUI SOPRA SI RENDE NECESSARIA SOLO PER CHIARIRE LE MODALITÀ DI RIENTRO</u></p> <p><u>LA SOSPENSIONE DELLE ATTIVITÀ SARÀ ATTUATA SE "L'ACCERTAMENTO DEL QUINTO CASO DI POSITIVITÀ SI VERIFICA ENTRO CINQUE GIORNI DALL'ACCERTAMENTO DEL CASO PRECEDENTE"</u> (art. 6, c. 4, DL 5/2022).</p>
		<p><u>Per il personale scolastico ed esterno:</u></p> <p>a. Obbligo di utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto con l'ultimo soggetto confermato positivo al COVID-19.</p>

SCUOLA PRIMARIA – Art. 6, comma 1, lett. b), numeri 1 e 2

<i>Situazione Alunni</i>	<i>Misure da adottare</i>	
<p>FINO A QUATTRO CASI accertati di positività nella classe</p> <p>(Ai fini del calcolo dei casi confermati positivi al COVID-19 non è considerato il personale educativo e scolastico)</p>	<p><i>Attività didattica in presenza</i></p>	<p><u>Per le alunne e gli alunni:</u></p> <p>a- Obbligo di utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto con l'ultimo soggetto confermato positivo al COVID-19 (art. 6, c. 1, lett. b).</p> <p>A tal proposito, si informano le famiglie che la scuola sta procedendo a seguire l'iter <i>indicato</i> dal Ministero dell'Istruzione e che, non appena potrà distribuire le mascherine di tipo FFP2, lo comunicherà.</p> <p>b- Obbligo di effettuare un test antigenico rapido o molecolare, anche in centri privati abilitati, o un test antigenico autosomministrato per la rilevazione dell'antigene SARS-CoV-2 alla prima comparsa dei sintomi. In caso di utilizzo del test antigenico autosomministrato l'esito negativo è attestato tramite autocertificazione;</p> <p>b- Obbligo di effettuare, <i>se ancora sintomatici</i>, un test antigenico rapido o molecolare, anche in centri privati abilitati, o un test antigenico autosomministrato per la rilevazione dell'antigene SARS-CoV-2 al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto.</p> <hr/> <p><u>Per il personale scolastico ed esterno:</u></p> <p>a. Obbligo di utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto con l'ultimo soggetto confermato positivo al COVID-19.</p>
<p>Con CINQUE O PIÙ CASI accertati di positività nella classe</p>	<p>DIFFERENZIAZIONI <i>in base allo stato vaccinale</i></p>	<p><u>Per le alunne e gli alunni che:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Abbiamo CONCLUSO il ciclo vaccinale primario (prima e seconda dose) da meno di 120 giorni; 2. Siamo GUARITI da COVID-19 DA MENO DI 120 GIORNI; 3. Abbiamo ricevuto la somministrazione della dose di richiamo (booster) 4. Siamo in possesso di idonea certificazione di esenzione dalla vaccinazione 5. Siamo guariti dopo aver concluso il ciclo vaccinale primario <p>si adottano le seguenti misure:</p>

<p>(Ai fini del calcolo dei casi confermati positivi al COVID-19 non è considerato il personale educativo e scolastico)</p>		<p>a. Alle alunne e agli alunni in possesso di uno dei sopraelencati quattro requisiti, <i>se asintomatici</i>, si applica il regimesanitario di autosorveglianza (Nota Ministero della Salute 9498/2022) e la continuazione dell'attività didattica in presenza con obbligo di utilizzo di mascherine FFP2 fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto con l'ultimo soggetto confermato positivo al COVID-19.</p> <p>A tal proposito, si informano le famiglie che la scuola sta procedendo a seguire l'iter <i>indicato</i> dal Ministero dell'Istruzione e che, non appena potrà distribuire le mascherine di tipo FFP2, lo comunicherà.</p> <p>b. Per la didattica in presenza da parte delle alunne e degli alunni in possesso di esenzione dalla certificazione (punto 4 dell'elenco), la didattica in presenza deve essere richiesta dai responsabili genitoriali (art. 6, c. 1, lett. b), numero 2 del DL 5/2022).</p> <p><u>Per il personale scolastico ed esterno:</u></p> <p>Utilizzo di mascherine FFP2 fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto con l'ultimo soggetto confermato positivo al COVID-19.</p>
		<p><u>Per le alunne e gli alunni che:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. NON abbiano concluso il ciclo vaccinale primario (prima e seconda dose); 2. abbiano concluso il ciclo vaccinale primario DA PIÙ DI 120 GIORNI; 3. siano guariti da COVID-19 DA PIÙ DI 120 GIORNI e NON abbiano ricevuto la dose vaccinale di richiamo <p>si adotta la seguente misura:</p> <p>a. Sospensione dell'attività didattica in presenza e attivazione della didattica a distanza in regime di DDI con la classe per la durata di giorni cinque;</p> <p>b. Applicazione della quarantena precauzionale della durata di cinque giorni, la cui cessazione consegua all'esito negativo di un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione dell'antigene SARS-CoV-2 e con l'obbligo di indossare per i successivi cinque giorni i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2, se di età superiore a sei anni.</p> <p><i>La riammissione in classe dei soggetti in regime di quarantena è subordinata alla sola dimostrazione di avere effettuato un test antigenico rapido o molecolare con esito negativo.</i></p> <p><i>N.B. Si ricorrerà “alla didattica digitale integrata [...] se l'accertamento del <u>quinto caso di positività</u> si verificherà <u>entro cinque giorni dall'accertamento del caso precedente</u>. Ai fini del calcolo dei casi confermati positivi al COVID-19 non è considerato il personale educativo e scolastico” (art. 6, c. 4, DL 5/2022).</i></p>

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO – Art. 6, comma 1, lett. c), numeri 1 e 2

<i>Situazione Alunni</i>	<i>Misure da adottare</i>	
<p>Con UN SOLOCASO accertato di positività nella classe</p> <p>(Ai fini del calcolo dei casi confermati positivi al COVID-19 non è considerato il personale educativo e scolastico)</p>	<p align="center"><i>Attività didattica in presenza</i></p>	<p><u>Per le alunne e gli alunni:</u></p> <p>a. Obbligo di utilizzo di mascherina FFP2 fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto con il soggetto confermato positivo al COVID-19.</p> <p>A tal proposito, si informano le famiglie che la scuola sta procedendo a seguire l'iter <i>indicato</i> dal Ministero dell'Istruzione e che, non appena potrà distribuire le mascherine di tipo FFP2, lo comunicherà.</p> <hr/> <p><u>Per il personale scolastico ed esterno:</u></p> <p>a. Attività didattica in presenza con obbligo di utilizzo di mascherina FFP2 fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto con il soggetto confermato positivo al COVID-19.</p>
<p>Con DUE o PIÙ CASI accertati di positività nella classe</p> <p>(Ai fini del calcolo dei casi confermati positivi al COVID-19 non è considerato il personale educativo e scolastico)</p>		<p align="center">DIFFERENZIAZIONI <i>in base allo stato vaccinale</i></p>

Per le alunne e gli alunni che:

- 1. NON abbiano concluso il ciclo vaccinale primario (prima e seconda dose);**
- 2. abbiano concluso il ciclo vaccinale primario DA PIÙ DI 120 GIORNI;**
- 3. siano guariti da COVID-19 DA PIÙ DI 120 GIORNI e NON abbiano ricevuto la dose vaccinale dirichiamo**

si adottano le seguenti misure:

- a. Sospensione dell'attività didattica in presenza** e attivazione della didattica a distanza in regime di DDI con la classe per la durata di **giorni cinque**.
- b. Applicazione della quarantena precauzionale** della durata di **cinque giorni**, la cui cessazione consegue all'esitonegativo di un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione dell'antigene SARS-CoV-2 e con l'obbligo di indossare per i successivi cinque giorni i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2, se di età superiore a sei anni.
La riammissione in classe dei soggetti in regime di quarantena è subordinata alla sola dimostrazione di avere effettuato un test antigenico rapido o molecolare con esito negativo.

N.B. Si ricorrerà “alla didattica digitale integrata [...] se l'accertamento del secondo caso di positività si verificherà entro cinque giorni dall'accertamento del caso precedente. Ai fini del calcolo dei casi confermati positivi al COVID-19 non è considerato il personale educativo e scolastico” (art. 6, c. 4, DL 5/2022).

ATTENZIONE:

In tutti gli ordini e gradi di scuola (compresi Primavera e Scuola dell'Infanzia), al fine del calcolo dei casi confermati positivi al Covid 19, **NON** è da considerarsi il personale educativo o scolastico

- Le misure sanitarie (autosorveglianza e quarantena) si applicano ai soggetti che siano stati a contatto con almeno uno dei casi risultati positivi
- **Il tampone rapido in autosomministrazione NON è ammesso per la chiusura della quarantena, è ammesso soltanto in caso di sintomi per segnalare la negatività nel periodo di autosorveglianza**
- **I tamponi rapidi in autosomministrazione con esito positivo devono essere confermati da tampone molecolare/antigenico eseguito in centro autorizzato**
- Per tutti i soggetti il ciclo primario si considera completato dopo 14 giorni dalla seconda dose (o dall'unica dose dove previsto)

N.B. PER I SOLI CASI IN CUI È POSSIBILE IL REGIME DI AUTOSORVEGLIANZA: “La condizione sanitaria che consente la didattica in presenza [...] può essere controllata dalle istituzioni scolastiche mediante l'applicazione mobile per la verifica delle certificazioni verdi COVID-19 di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato ai sensi dell'articolo 9, comma 10, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87”

“Resta fermo, in ogni caso, il divieto di accedere o permanere nei locali scolastici con sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37,5° (art. 6, comma 3, DL 5/2022)”.

Misure da applicarsi per chi ha un provvedimento di ASP in corso

Le misure già disposte da ASP Messina ai sensi della previgente normativa, sono ridefinite in relazione a quanto previsto dalla nuova norma (DL n. 5/2022). **Si riportano, di seguito, le disposizioni per questa Istituzione scolastica:**

SCUOLA INFANZIA:

- Le classi attualmente in quarantena, con massimo quattro casi positivi accertati, riprenderanno le lezioni in presenza con esclusione dell'obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie. Con cinque casi accertati, gli alunni potranno rientrare dopo cinque giorni -dall'ultimo contatto segnalato- secondo le modalità specificate sopra, nella sezione infanzia.

SCUOLA PRIMARIA:

- Le classi attualmente in testing (T0 e T5) riprenderanno le lezioni in presenza, con obbligo di indossare mascherina di tipo FFP2 fino al **decimo giorno** successivo alla data dell'ultimo contatto con l'ultimo soggetto confermato positivo al COVID-19 (si invitano le famiglie a fornire i bambini della mascherina idonea, poiché la scuola non è ancora provvista di fornitura).
- Le classi attualmente in quarantena, con massimo quattro casi positivi accertati, riprenderanno le lezioni in presenza con obbligo di indossare mascherina di tipo FFP2 fino al **decimo giorno** successivo alla data dell'ultimo contatto con l'ultimo soggetto confermato positivo al COVID-19 (si invitano le famiglie a fornire i bambini della mascherina idonea, poiché la scuola non è ancora provvista di fornitura). Con cinque casi accertati gli alunni, **per i quali non è applicabile il regime di autosorveglianza**, potranno rientrare dopo cinque giorni - dall'ultimo contatto segnalato- secondo le modalità specificate sopra, nella sezione primaria.

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

- Le *classi attualmente con un solo caso di positività* procederanno senza variazioni.
- Le *classi attualmente in modalità di frequenza mista in regime di DDI* (attività didattica in presenza per chi sia in possesso dei requisiti e attività didattica a distanza in regime di quarantena di 10 gg per chi non ne sia in possesso) saranno oggetto di variazione riguardo solo al numero di giorni di quarantena delle alunne e degli alunni per i quali non è possibile applicare il regime di autosorveglianza. Per loro, la quarantena viene ridotta a n. 5 giorni con rientro in seguito a presentazione di tampone negativo e prosecuzione della frequenza con obbligo di indossare mascherina di tipo FFP2 fino al **decimo giorno** successivo alla data dell'ultimo contatto con l'ultimo soggetto confermato positivo al COVID-19.
- Per le *classi attualmente con attività didattiche sospese in regime di DaD*, gli alunni e le alunne in autosorveglianza rientreranno in presenza invece, gli alunni e le alunne in quarantena seguiranno la modalità di rientro descritta nel punto precedente.

Si chiede alle famiglie di comunicare tempestivamente ogni situazione di positività, di quarantena, di auto-sorveglianza o di guarigione, all'indirizzo di Posta elettronica meic8ad002@istruzione.it

Le comunicazioni sopra riportate possono essere oggetto di modifica o integrazioni in base all'evolversi della situazione epidemiologica, della normativa in vigore e delle disposizioni dell'ASP di Messina.

Si segnala, infine, il seguente link che rimanda alle faq ministeriali
<https://www.istruzione.it/iotornoascuola/domandeerisposte.html>

Si allegano inoltre:

[D.L. n. 5 del 04/02/2022](#)

[Circolare Ministero della Salute n.9498 del 04/02/2022](#)

Si ringrazia tutta la comunità scolastica per l'usuale e preziosa collaborazione.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Fulvia Ferlito
(Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993)